

VERSAMENTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017- 15 NOVEMBRE 2016 ORE 06:00

## Decreto fiscale: la voluntary-bis semplifica la liquidazione delle imposte

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet", e Giuseppe Lo Presti - Loconte & Partners*

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 semplifica la nuova procedura di emersione dei capitali all'estero: la vera novità della voluntary bis consiste nella liquidazione spontanea del dovuto, calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti, che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017. In particolare, il contribuente dovrà autoliquidare le maggiori imposte e sanzioni dovute per il perfezionamento della procedura di collaborazione, altrimenti incorrerà in una maggiorazione graduata, sull'ammontare dell'integrazione richiesta dall'Ufficio.

La nuova procedura di voluntary disclosure varata con il D.L. n. 193/2016 è già ufficialmente operativa. Il testo del decreto mette in luce come la **nuova voluntary disclosure** riparte praticamente dalla vecchia versione. In particolare, richiamando la legge n. 186/2014, la nuova procedura introduce qualche accorgimento per **anticipare l'incasso** da parte del fisco.

Inoltre, fissa al **31 luglio 2017** il termine ultimo per la **presentazione delle istanze di accesso** alla procedura (eventuali integrazioni, invece, potranno presentarsi entro il 30 settembre successivo).

La **vera unica novità** della nuova procedura di emersione dei capitali all'estero, consiste nella **liquidazione spontanea del dovuto** - calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti - che il contribuente dovrà versare entro il 30 settembre 2017 (qualora abbia optato per il pagamento rateale, dovrà aver versato, entro tale data, almeno la prima delle tre rate dovute).

### Leggi anche

- [Decreto fiscale: voluntary bis anche per chi ha già aderito](#)
- [Voluntary-bis: tassazione con aliquota IRPEF massima sui proventi da OICR?](#)
- [Decreto fiscale, voluntary bis: quali effetti dall'omesso o insufficiente versamento?](#)
- [Decreto fiscale, voluntary disclosure: riapertura con novità](#)

Dunque, a differenza della prima edizione della procedura di collaborazione volontaria, in ordine alla quale l'Agenzia era chiamata ad emettere atti di contestazione delle sanzioni per il monitoraggio fiscale e inviti al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte dirette, IVA e altri tributi, la voluntary disclosure bis consiste, invece, in una procedura in cui solo **straordinariamente** l'Agenzia delle Entrate è chiamata ad emettere tali tipologie di atti. In pratica, solo nel caso in cui si riscontrino **ex post errori nell'autoliquidazione** o nel caso in cui questa **non sia stata effettuata**.

Chiaro sin da subito pare essere lo scopo dell'erario, vale a dire **incassare senza attendere** la **chiusura degli accertamenti a fine 2018**, e chiarissime anche le conseguenze di eventuali errori.

**Autoliquidazione non effettuata**

Al riguardo, se il contribuente decide di non avvalersi della facoltà di autoliquidare le maggiori imposte e sanzioni dovute, sarà applicata da parte dell'Ufficio una **penalizzazione nella riduzione delle sanzioni**.

In particolare:

- nei casi di **rimpatrio fisico, giuridico o waiver**, le sanzioni relative all'omesso monitoraggio, anziché essere determinate in misura pari al 50% del minimo edittale, saranno determinate in misura pari al **60%** del minimo.
- con riguardo alle violazioni in materia di **imposte sui redditi** e relative addizionali, di imposte sostitutive, di **imposta regionale sulle attività produttive**, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute, le sanzioni passeranno dal 75% all'**85%** del minimo edittale.

## Errori nella procedura di autoliquidazione

Eventuali errori nella procedura di autoliquidazione, invece, saranno sanzionati diversamente, a secondo del *quantum* non versato dal contribuente. In particolare, il decreto prevede una **maggiorazione**:

- pari al **3%** delle somme ancora da versare, nei casi in cui il differenziale tra somme già corrisposte e quelle accertate dall'Ufficio sia inferiore al 10% delle somme dovute se afferenti a redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta o inferiori al 30% negli altri casi;
- pari al **10%** delle somme ancora da versare, nei casi in cui il differenziale tra somme già corrisposte e quelle accertate dall'Ufficio sia superiore al 10% delle somme dovute se afferenti a redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta o superiori al 30% negli altri casi.

Tale meccanismo dovrebbe, quindi, consentire di instaurare un **contraddittorio** nel caso in cui il contribuente ritenga non dovute le integrazioni decise dall'Ufficio.

Da ultimo, qualora dal versamento spontaneo emerga un'**eccedenza** rispetto alle somme effettivamente dovute, il contribuente potrà richiederne il rimborso o utilizzarle in compensazione.